

DAIMLER

Tutela dei dati personali e della privacy –
Codice di Condotta per clienti/fornitori
Daimler

Il nostro motto:

Grandi macchine, ottima assistenza, privacy esemplare

Le nostre sfide:

Desideri ed esigenze dei nostri clienti

Accresciuta sensibilità dei nostri clienti

Regolamenti eterogenei sulla protezione dei dati

Protezione dei dati personali nello scambio di dati a livello internazionale

Adeguate livello di protezione dei dati all'interno del gruppo

Immagine unitaria nella competizione

Gestione integrativa della protezione e sicurezza dei dati

Le nostre soluzioni:

Approccio di tipo globale

Adeguate livello di protezione dei dati attraverso l'autoregolamentazione

Protezione dei dati come vantaggio competitivo e qualitativo

Organizzazione interna della protezione dei dati

Applicazione della legge a livello interno

Integrazione di protezione e sicurezza dei dati nei prodotti e nei servizi

Gentili collaboratrici e collaboratori,

il rispetto delle normative giuridiche sulla protezione dei dati personali rappresenta un aspetto importante sia per poter offrire un'adeguata assistenza ai nostri clienti, sia per impostare in modo efficace i nostri processi aziendali.

In qualità di azienda che opera a livello globale, Daimler AG e le sue società affiliate hanno il dovere di soddisfare i requisiti giuridici, estremamente differenziati a livello mondiale, che riguardano il rilevamento e l'elaborazione dei dati personali. Per questo motivo, è necessario attenersi alle normative vigenti, in particolare durante lo scambio di dati a livello internazionale tra le singole società appartenenti al Gruppo. Generalmente, la trasmissione oltreconfine dei dati personali, secondo una serie di diverse leggi nazionali, è consentita soltanto se il luogo al quale tali informazioni vengono trasmesse garantisce un adeguato livello di protezione dei dati.

Per stabilire, tenendo in sufficiente conto i requisiti nazionali a livello di tutto il Gruppo, un adeguato livello di protezione dei dati come presupposto fondamentale per il trasferimento internazionale dei dati personali, Daimler AG ha introdotto la regolamentazione "Tutela dei dati personali e della privacy – Codice di Condotta Daimler" relativa ai dati dei clienti e degli altri partner contrattuali.

La realizzazione degli obblighi derivanti dal codice "Tutela dei dati personali e della privacy – Codice di Condotta Daimler" ed il rispetto delle norme nazionali sulla protezione dei dati dovranno essere assicurati dal Responsabile Aziendale Protezione Dati. Al fine di consentire un efficace svolgimento di questi compiti a livello locale e di coadiuvare il Responsabile Aziendale nelle sue mansioni, nei reparti tecnici e nelle società che operano su scala nazionale ed estera è in corso la nomina di una serie di collaboratori decentrati con il ruolo di coordinatori. Questi ultimi dovranno riferire al Responsabile Aziendale Protezione Dati, dal quale saranno istruiti sotto l'aspetto tecnico. Potrete trovare il nominativo del coordinatore di Vostra competenza sulle pagine Intranet del settore Protezione Dati.

Sia i coordinatori che io saremo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla realizzazione della normativa "Tutela dei dati personali e della privacy – Codice di Condotta Daimler".



Dr. Joachim Rieß
Responsabile Aziendale Protezione Dati

Sommario

I. Obiettivo del Codice di Condotta	5
II. Limiti di validità	5
III. Validità delle norme di diritto dei singoli Stati	5
IV. Principi per l'elaborazione dei dati personali	6
V. Tipologie particolari di dati personali	6
VI. Informazione e consenso dell'interessato	7
VII. Diritti degli interessati	8
VIII. Segretezza del processo di elaborazione	8
IX. Principi di sicurezza dei dati	8
X. Dati di marketing/elaborazione dati per conto terzi/ coinvolgimento di terzi nelle procedure operative	9
XI. Telecomunicazioni ed Internet	9
XII. Provvedimenti/sanzioni/responsabilità	10
XIII. Il Responsabile Aziendale Protezione Dati	10
Definizioni	12

Per un'impresa globale come Daimler, le moderne tecnologie di informazione e comunicazione rappresentano una parte integrante e fondamentale dei processi aziendali. Un utilizzo inadeguato od improprio di queste tecnologie può comportare una lesione dei diritti personali alla privacy. Pertanto, nel processo di formazione di una società basata sulle informazioni, uno degli obiettivi principali dovrebbe essere quello di mettere in primo piano la tutela dei diritti personali. Un servizio di assistenza perfetto, come quello che costituisce l'obiettivo della nostra Casa, comporta anche la necessità di tenere conto delle esigenze di protezione dei dati personali dei nostri clienti e partner contrattuali. Consapevoli dell'importanza di questo obiettivo, Daimler AG e le società appartenenti al Gruppo si impegnano ad attenersi al seguente Codice di Condotta valido a livello globale.

I. Obiettivo del Codice di Condotta

L'obiettivo del presente Codice consiste nello stabilire standard di protezione e sicurezza uniformi, adeguati e globali nell'intero Gruppo Daimler, allo scopo di soddisfare i requisiti fissati dalla Direttiva Europea sulla Protezione dei Dati Personali¹ e le altre normative nazionali sullo scambio di dati internazionale. Il Codice di Condotta crea in questo contesto un livello di protezione dei dati uniforme a livello di tutto il Gruppo, senza tuttavia sostituire la legittimazione che deve essere alla base di qualsiasi elaborazione o trasmissione di dati. Parallelamente, i collaboratori e i dirigenti devono ricevere un adeguato supporto per poter integrare le questioni relative alla tutela dei dati personali dei nostri clienti e partner contrattuali nella configurazione dei prodotti e servizi della Casa. Questo paragrafo deve essere interpretato in correlazione con i seguenti paragrafi del presente Codice di Condotta, ed in particolare con il paragrafo III. che regola la validità delle norme di diritto dei singoli Stati.

II. Limiti di validità

Il Codice di Condotta è una direttiva aziendale valida sia per l'elaborazione dei dati personali dei clienti, sia per il trattamento dei dati di fornitori, consulenti ed altri partner contrattuali che operano nell'ambito del Gruppo Daimler nel suo complesso.

III. Validità delle norme di diritto dei singoli Stati

L'ammissibilità della raccolta ed elaborazione di dati deve essere valutata sulla base delle rispettive norme di diritto vigenti a livello nazionale e locale nel Paese in cui ha luogo tale raccolta ed elaborazione. Ciò significa che l'ammissibilità dell'elaborazione dei dati personali che non sono stati rilevati nei Paesi membri UE/CE e non verranno elaborati nell'area UE/CE, è regolata secondo il diritto nazionale e locale del Paese di provenienza. Nel caso di trasmissione di dati provenienti dall'area UE/CE o da Stati che richiedono un adeguato livello di protezione per il trasferimento in altri Paesi, durante l'elaborazione dei dati personali le sedi importatrici delle informazioni devono applicare il rispettivo diritto nazionale dello Stato dal quale i suddetti dati sono stati trasmessi. Quanto sopra non vale per lo scambio di dati all'interno dei Paesi UE/CE o per la trasmissione di dati a Stati terzi, il cui livello di protezione dei dati sia stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 25 della Direttiva UE sulla Tutela dei Dati Personali.

Gli obblighi di segnalazione eventualmente vigenti ai sensi del diritto nazionale sulla protezione dei dati devono essere osservati. Qualsiasi società giuridicamente autonoma del Gruppo Daimler deve verificare, se ed in quale misura sussista un tale obbligo nei confronti delle autorità di vigilanza o degli enti di controllo nazionali. In caso di dubbio, si può consultare il responsabile aziendale per la protezione dei dati.

La raccolta o la trasmissione di dati personali ad enti ed autorità statali può avvenire soltanto sulla base delle disposizioni di legge nazionali vigenti in materia.

¹ **Direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla protezione delle persone fisiche in caso di elaborazione dei dati personali e sul libero scambio di informazioni**

Il presente Codice di Condotta contiene esclusivamente le limitazioni che risultano necessarie per soddisfare i seguenti requisiti prescritti dalle leggi nazionali sullo scambio di dati a livello internazionale.

IV. Principi per l'elaborazione dei dati personali

1. Nell'elaborazione dei dati è necessario tutelare i diritti personali alla privacy degli interessati.
2. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente se ciò risulta legalmente ammissibile o se il soggetto interessato ha fornito il proprio consenso. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente ai fini per i quali sono stati originariamente raccolti, e ai quali si estende l'ammissibilità giuridica o il consenso rilasciato.
3. I dati personali devono essere memorizzati correttamente e, qualora necessario, periodicamente aggiornati. A tale scopo occorre adottare provvedimenti idonei per cancellare o rettificare i dati che risultano incorretti od incompleti.
4. Ai dati personali possono accedere soltanto i dipendenti che operano in un settore di attività connesso al trattamento di tali dati; l'autorizzazione all'accesso deve essere limitata in base al tipo e alla portata della rispettiva area di competenza.
5. I dati personali che non risultano più necessari ai fini commerciali per i quali sono stati originariamente raccolti e memorizzati, possono essere eventualmente cancellati in conformità con le norme vigenti sulla conservazione dei dati.
6. Qualora l'interessato si sia opposto all'utilizzo dei propri dati personali a scopo di marketing, i dati non potranno essere utilizzati a tal fine.
7. L'elaborazione dei dati deve essere finalizzata allo scopo di rilevare, elaborare ed utilizzare esclusivamente i dati personali necessari, ovvero la minima quantità possibile di informazioni. Le possibilità di anonimizzazione e pseudonimizzazione sono ammesse, laddove ciò sia possibile e gli oneri di queste procedure risultino adeguatamente rapportati alle finalità di protezione dei dati che si intende perseguire. Le valutazioni statistiche o le analisi effettuate sulla base di dati anonimizzati o pseudonimizzati non sono rilevanti ai fini della protezione dei dati personali, in quanto tali dati non risultano più individuabili.
8. Le decisioni che possono avere ripercussioni giuridiche negative o comportare notevoli danni per l'interessato, non possono essere basate esclusivamente su di un sistema automatizzato di elaborazione dei dati personali, che serve alla valutazione di singole caratteristiche della persona, come ad esempio l'idoneità per la concessione di un credito. Le tecnologie informatiche possono essere fondamentalmente utilizzate soltanto come strumento ausiliario per formulare una decisione, senza tuttavia rappresentare l'unica base su cui tale decisione si fonda. Qualora, in casi particolari, dovesse rendersi oggettivamente necessario formulare una decisione automatizzata, l'interessato deve avere la possibilità di esprimere il proprio parere, a meno che tale decisione non sia consentita da una legge che fissa le norme di garanzia per la tutela dei legittimi interessi delle persone interessate.
9. Nei progetti di elaborazione dei dati dai quali possono derivare particolari rischi per la tutela del diritto alla privacy degli interessati, il settore Protezione Dati deve essere interpellato a partire dalle prime fasi del processo di elaborazione. Quanto sopra vale in particolare per le tipologie di dati personali elencate qui di seguito.

V. Tipologie particolari di dati personali

L'elaborazione dei dati personali relativi alla provenienza razziale ed etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'appartenenza a sindacati oppure sulla salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato è generalmente vietata, salvo che la legittimità dell'elaborazione non derivi da un'autorizzazione legale o da un requisito di legge.

L'elaborazione di questo genere di dati personali, inoltre, è consentita per la convalida, l'esercizio o la tutela di diritti legali anche nell'ambito di una controversia giudiziaria, qualora non sussista alcun motivo per supporre che prevalga il legittimo interesse dell'interessato all'esclusione dell'elaborazione o dell'utilizzo dei dati. In tutti gli altri casi, l'interessato deve avere fornito espressamente il proprio consenso all'elaborazione dei suddetti dati.

VI. Informazione e consenso dell'interessato

I seguenti requisiti non si riferiscono ai rilevamenti di dati effettuati negli Stati Uniti d'America, per i quali si applicano le norme di diritto vigenti rispettivamente a livello nazionale o locale.

1. Rapporto contrattuale

I dati personali dell'interessato possono essere rilevati ed elaborati sulla base e ai fini di esecuzione del contratto e dell'avviamento del rapporto di lavoro. In questo contesto sono consentiti anche l'elaborazione e l'utilizzo a fine di marketing, o di ricerche di mercato e sondaggi di opinione, nella misura in cui ciò risulti in accordo con lo scopo per i quali i dati sono stati originariamente rilevati. Al momento del rilevamento dei dati, l'interessato deve essere consapevole od informato di quanto segue:

- identità del responsabile;
- finalità dell'elaborazione dei dati;
- terzi o categorie di terzi ai quali i dati possono essere eventualmente trasmessi;
- possibilità di partecipare volontariamente ad azioni di marketing o ricerche di mercato e sondaggi di opinione.

Questa trasparenza può essere assicurata mediante una comunicazione individuale od informazioni fornite a carattere generale. L'interessato deve essere informato dei diritti di informazione e rettifica dei suoi dati personali. In seguito, al primo invio a scopo di pubblicità diretta, egli deve essere informato del diritto di rifiutare il proprio consenso all'elaborazione di questi dati a scopo di marketing diretto.

2. Rapporto non contrattuale

Qualora non sussista un rapporto contrattuale, l'interessato deve avere acconsentito al rilevamento e all'elaborazione dei propri dati personali, a meno che l'ammissibilità del rilevamento e dell'elaborazione non sia fondata sulle norme del diritto nazionale. Quanto sopra vale anche nel caso in cui si debba procedere ad un'ulteriore elaborazione o al successivo trattamento dei dati per motivi che esulano dai fini originari del rilevamento. Prima di rilasciare il consenso, l'interessato deve essere informato come prescritto al Paragrafo VI. Punto 1 del presente Codice di Condotta.

La dichiarazione di consenso, per e sigenze probatorie, deve essere regolarmente rilasciata per iscritto. Qualora si tratti, ad esempio, di un consenso che viene rilasciato nell'ambito della conclusione di un contratto di compravendita, la clausola contrattuale che contiene il consenso deve essere evidenziata visivamente sul modulo del contratto di acquisto. Nella dichiarazione di consenso devono essere specificati l'entità e lo scopo della procedura di elaborazione dei dati. Nel caso di circostanze particolari, ad esempio in caso di consulenza telefonica, eccezionalmente il consenso può essere anche verbale. Per la configurazione delle dichiarazioni di consenso fornite online, è obbligatorio attenersi agli standard di protezione e qualità dei dati per le applicazioni di e-business elencati all'indirizzo <http://cdp.intra.corpintra.net> oppure alle altre istruzioni operative eventualmente valide in materia.

3. Scambio di dati con terzi/acquisizione di dati

Di norma, i dati personali devono essere rilevati direttamente dall'interessato. Qualora i dati vengano raccolti presso terzi o trasmessi da terzi, è necessario verificare che alla prima richiesta dei dati l'interessato sia stato o venga conformemente informato come descritto al paragrafo VI. Punto 1 del presente Codice di Condotta.

Le richieste di informazioni sulla solvibilità richiedono il rilascio di un apposito consenso. Nel caso di acquisizione di dati occorre verificare che i dati vengano rilevati legalmente nell'ambito delle norme di diritto vigenti.

4. Scambio di dati all'interno del Gruppo

Qualora una società del Gruppo giuridicamente autonoma trasmetta dati personali ad un'altra società del Gruppo, si tratta comunque di un trasferimento a terzi, e pertanto anche in un caso "interno" di questo tipo devono sussistere i presupposti di cui al paragrafo VI. Punto 1 e 2 del presente Codice di Condotta, ovvero la trasmissione dei dati deve essere legittimata.

Per la trasmissione di dati a terzi che non appartengono al Gruppo Daimler, devono sussistere sia i presupposti del paragrafo VI. Punto 1 e 2, sia i requisiti prescritti nel paragrafo X. Punto 5 del presente Codice di Condotta.

VII. Diritti degli interessati

Per eventuali chiarimenti e reclami, gli interessati possono rivolgersi al Coordinatore Protezione Dati, al proprio Referente o al Responsabile Aziendale per la Protezione dei Dati. In particolare, qualora gli interessati intendano esercitare i diritti elencati qui di seguito, le richieste in tal senso devono essere immediatamente evase.

1. L'interessato può chiedere informazioni in merito al contenuto dei dati personali memorizzati sul suo conto, alla loro provenienza e allo scopo per il quale sono stati archiviati.
2. In caso di trasmissione di dati personali a terzi, è necessario fornire informazioni anche sull'identità dei destinatari o sulle categorie di destinatari dei dati.
3. Qualora, ad esempio nell'ambito dell'esercizio del diritto di informazione, si dovesse riscontrare che i dati personali risultano inesatti od incompleti, l'interessato ha il diritto di esigere una correzione. Laddove dovesse risultare che lo scopo dell'elaborazione dei dati sia venuto meno per decorrenza dei termini o per altri motivi, oppure il trattamento dei dati sia illegale e questo finora sia stato ignorato nell'ambito delle verifiche periodiche, i dati dovranno essere cancellati, tenendo eventualmente conto degli obblighi di legge sulla conservazione delle informazioni.
4. L'interessato ha il diritto di rifiutare il suo consenso all'utilizzo dei propri dati personali ai fini di pubblicità diretta, oppure di ricerche di mercato o sondaggi di opinione. L'utilizzo dei dati a tali scopi deve essere pertanto interdetto.
5. Inoltre, l'interessato ha il diritto fondamentale di rifiutare il proprio consenso all'elaborazione dei propri dati personali, del quale va tenuto conto nel caso in cui una verifica determini che il suo legittimo interesse, a causa di una particolare situazione, prevalga sull'interesse dell'ufficio responsabile. Quanto sopra non è valido nel caso in cui una norma di legge prescriva l'obbligo di elaborazione o di utilizzo dei dati.

VIII. Segretezza del processo di elaborazione

Esclusivamente i dipendenti autorizzati ed espressamente vincolati all'obbligo di segretezza sul contenuto dei dati possono raccogliere, elaborare od utilizzare le informazioni personali. In particolare, è vietato sfruttare questi dati a fini privati, trasmettere le informazioni a persone non autorizzate o comunque renderle accessibili a queste ultime in altro modo. Non autorizzati, in questo senso, sono da ritenersi ad esempio anche i colleghi di lavoro, a meno che non risulti diversamente in considerazione della sfera di competenza o delle mansioni concretamente svolte da questi colleghi. Il modello della dichiarazione relativa al suddetto obbligo può essere scaricato da Intranet all'indirizzo <http://cdp.intra.corpintra.net>

L'obbligo di segretezza permane anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

IX. Principi di sicurezza dei dati

Le misure tecnico-organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati si riferiscono a:

- elaboratori (server e workstation);
- reti o connessioni per la comunicazione in rete;
- applicazioni.

Per quanto concerne i server, sono previste misure di sicurezza fisiche ed infrastrutturali che comprendono i controlli di accesso (con livelli di autorizzazione differenziati), sistemi di chiusura e dispositivi antincendio. Tutte le workstation sono dotate di un sistema di protezione mediante password. La rete aziendale (Corporate Network) è protetta da sistemi Firewall contro i tentativi di accesso dall'esterno non autorizzati e di intrusioni da Internet. I dati personali con riferimenti a persone al di fuori della rete aziendale vengono trasmessi codificati. Qualora si verificassero scostamenti da questa procedura,

tale anomalia deve essere motivata nei confronti del settore Protezione Dati. Al fine di proteggere i dati personali contenuti nelle banche dati, è previsto un sistema di accesso e di intervento riferito al nominativo personale e al tipo di applicazione. Le suddette misure tecnico-organizzative sono integrate in un sistema di gestione della tutela e sicurezza dei dati che presiede alle diverse responsabilità.

X. Dati di marketing/elaborazione dati per conto terzi/coinvolgimento di terzi nelle procedure operative

Frequentemente è possibile che si verifichi un coinvolgimento di terzi esterni nelle procedure operative.

Qualora, nel contesto di un rapporto contrattuale, una società del Gruppo figuri in qualità di Committente o come Commissionario, e/o nel caso in cui altri terzi siano coinvolti nel processo di elaborazione od utilizzo di dati personali, occorre attenersi a quanto segue:

1. Si deve selezionare esclusivamente un Commissionario/terzo che sia in grado di garantire i requisiti tecnici ed organizzativi necessari per l'elaborazione, come pure le opportune precauzioni per la sicurezza dei dati.
2. Lo svolgimento dell'elaborazione (commessa) deve essere regolamentato in un contratto scritto o documentabile in un altro modo corrispondente. Le clausole contrattuali possono essere visionate presso il Responsabile Aziendale Protezione Dati, che in caso di necessità svolge la funzione di consulente al riguardo.
3. Il Committente resta comunque l'interlocutore primario per i clienti, i fornitori e gli altri partner contrattuali che intendono esercitare i propri diritti.
4. I terzi esterni che vengono incaricati dello svolgimento dei compiti di elaborazione dati o di servizi vari, ad esempio nell'ambito del marketing, delle ricerche di mercato o dei sondaggi di opinione, devono essere vincolati per contratto ad elaborare od utilizzare i dati personali ricevuti dal Committente esclusivamente nell'ambito dell'ordine commissionato. L'utilizzo dei dati a proprio scopo o per finalità di terzi deve essere espressamente escluso a livello contrattuale.
5. Gli altri tipi di cooperazione con terzi, nel cui ambito i dati personali vengono trasmessi oppure resi accessibili ai suddetti terzi in vario modo, presuppongono ugualmente l'obbligo da parte di questi terzi a garantire uno standard di protezione e sicurezza dei dati corrispondente a quello del presente Codice di Condotta.
6. Il rifiuto dell'interessato a fornire il consenso all'utilizzo dei dati per azioni di marketing o sondaggi di opinione (cfr. paragrafo VII. Punto 4 del presente Codice di Condotta) deve essere rispettato anche nel caso del coinvolgimento di terzi, e se necessario trasmesso ai terzi interni ed esterni coinvolti nel processo.

XI. Telecomunicazioni ed Internet

L'elaborazione dei dati personali che si verifica nell'ambito delle telecomunicazioni intrattenute con l'interessato, incluso le comunicazioni via Internet, è regolata in base alle istruzioni di lavoro vigenti a livello locale, o secondo il diritto applicabile nei singoli casi.

XII. Provvedimenti/sanzioni/responsabilità

Le società del Gruppo, in qualità di responsabili per l'elaborazione dei dati, hanno l'obbligo di garantire nei confronti degli interessati il rispetto dei requisiti di protezione dei dati personali. Laddove sia necessario provvedere ad un'adeguata formazione, il settore Protezione Dati può essere interpellato per un supporto. I collaboratori che si occupano dell'elaborazione dei dati personali devono sapere che in molti Stati le violazioni delle norme sulla tutela della privacy vengono perseguite anche penalmente e possono dare luogo a richieste di risarcimento. Le trasgressioni per le quali possono essere considerati responsabili i singoli collaboratori comportano generalmente le sanzioni previste dal diritto del lavoro, secondo le norme nazionali corrispondenti.

Se i dati personali vengono trasmessi da una società del Gruppo con sede nell'area UE/CE ad una società del Gruppo con sede in uno Stato terzo, il Responsabile Aziendale Protezione Dati e la società importatrice dei dati hanno l'obbligo di offrire la propria cooperazione per tutte le richieste dell'ufficio di controllo competente dello Stato in cui ha sede il centro esportatore dei dati, nonché di rispettare le osservazioni dell'ufficio di controllo in merito all'elaborazione dei dati trasmessi.

Nel caso di una violazione presunta dall'interessato contro il presente Codice di Condotta da parte di una società del Gruppo importatrice di dati con sede in uno Stato terzo, la società del Gruppo esportatrice dei dati con sede nell'area UE/CE deve sostenere l'interessato, i cui dati sono stati raccolti nell'UE/CE, sia per consentire il chiarimento della fattispecie, sia per assicurare l'affermazione dei suoi diritti ai sensi del Paragrafo VII. del presente Codice di Condotta nei confronti della società del Gruppo importatrice dei dati. Inoltre, l'interessato ha la facoltà di far valere i propri diritti di cui al Paragrafo VII. anche nei confronti della società del Gruppo esportatrice dei dati.

XIII. Il Responsabile Aziendale Protezione Dati

Il Responsabile Aziendale Protezione Dati, in qualità di organo interno indipendente, svolge la funzione di supervisore sul rispetto delle norme nazionali ed internazionali di tutela della privacy e del Codice di Condotta, effettuando verifiche a campione. Su scala mondiale, le competenze per la protezione dei dati personali sono affidate ad appositi coordinatori che operano in maniera decentrata per conto del Responsabile Aziendale al fine di garantire l'osservanza del presente Codice di Condotta e delle norme di legge vigenti in materia a livello nazionale e locale. La responsabilità della nomina dei coordinatori per la protezione dei dati personali spetta alle rispettive direzioni aziendali.

Inoltre, le rispettive direzioni aziendali hanno l'obbligo di sostenere il Responsabile Aziendale e i Coordinatori del settore Protezione Dati nelle loro attività. Per prevenire eventuali violazioni, il settore Protezione Dati deve essere interpellato fin dalle prime fasi operative (cfr. paragrafo IV. punto 9 del presente Codice di Condotta).

In caso di violazioni e reclami derivanti dagli obblighi prescritti nel presente Codice di Condotta, i dirigenti responsabili hanno il dovere di informare direttamente il Coordinatore Protezione Dati competente oppure il Responsabile Aziendale in persona. Inoltre, ogni collaboratore, cliente o altro partner contrattuale può rivolgere in qualsiasi momento suggerimenti, richieste di informazioni o rimostranze in materia di tutela della privacy o di sicurezza dei dati personali al Responsabile Aziendale od un Coordinatore Protezione Dati. Tali richieste e reclami verranno trattati con il massimo riserbo. Qualora il Coordinatore Protezione Dati competente non sia in grado di porre rimedio ad un reclamo oppure di eliminare una violazione contro il presente Codice di Condotta, egli ha l'obbligo di interpellare il Responsabile Aziendale, le cui decisioni finalizzate a porre termine alla violazione delle norme di tutela dei dati personali dovranno essere rispettate dalle rispettive direzioni aziendali.

Il Responsabile Aziendale ed i relativi collaboratori sono reperibili al seguente indirizzo:

Daimler AG, Konzernbeauftragter für den Datenschutz, HPC 0624,
D-70546 Stuttgart, Tel. +49-(0)7 11-17-9 77 27, Fax +49-(0)7 11-17-9 7699,

e-Mail: joachim.riess@daimler.com

e in Intranet sotto

<http://cdp.intra.corpintra.net>

Definizioni

- **Interessato:** ai sensi del presente Codice di Condotta, con questo termine si intendono tutte le persone con cui sussiste o si prevede di intrattenere un rapporto contrattuale, e pertanto anche i cosiddetti “potenziali clienti” (“prospects” o “potentials”), e comunque soltanto nella misura in cui ciò attiene ai dati personali riguardanti tali soggetti.
- **Dati personali:** si tratta di tutte le informazioni su una persona fisica determinata o determinabile. Una persona è determinabile quando, ad esempio, il riferimento ad essa può essere stabilito attraverso una combinazione di informazioni pertinenti con notizie supplementari a disposizione, anche solo casualmente, del rispettivo incaricato della raccolta dei dati.
- **Elaborazione di dati personali:** ogni processo svolto con o senza l’ausilio di procedure automatizzate, che mira al rilevamento, alla memorizzazione, all’organizzazione, alla conservazione, alla modifica, al richiamo, all’utilizzo, alla riproduzione tramite trasmissione, alla diffusione, alla combinazione e/o alla comparazione di dati. Ciò comprende anche il divieto di pubblicazione, la cancellazione o l’annullamento dei dati.
- **Anonimizzazione:** i dati vengono anonimizzati quando non è più possibile stabilire un riferimento personale in maniera permanente da parte di chicchessia, oppure quando il riferimento personale potrebbe essere stabilito soltanto con un dispendio sproporzionatamente eccessivo di tempo, costi e manodopera. **Pseudonimizzare:** significa sostituire con un codice il nome ed altre caratteristiche identificative, allo scopo di escludere o rendere difficoltosa la possibilità di individuare il soggetto interessato.
- **Responsabile dell’elaborazione dei dati** (Ufficio Responsabile): nei rapporti con i soggetti esterni, ad esempio nei confronti di clienti del Gruppo o di altri partner contrattuali, si tratta della società giuridicamente autonoma del Gruppo Daimler, la cui attività aziendale ha ordinato la rispettiva misura di elaborazione dei dati. Nel rapporto interno, spetta ad una struttura organizzativa e gerarchica stabilire quali collaboratori siano responsabili, e in che misura, per la regolarità del processo di elaborazione dei dati.
- **Incaricati dell’elaborazione:** si tratta delle persone fisiche o giuridiche che elaborano i dati personali (come commissari) su ordine di un responsabile (in qualità di committente). Oltre ai fornitori di servizi nel settore del marketing, ad esempio, gli incaricati dell’elaborazione comprendono anche le società di gestione dei centri di elaborazione dati.
- **Terzo:** si tratta di qualsiasi persona fisica o giuridica, o di un’autorità, che non è da annoverare tra i **responsabili dell’elaborazione dei dati**. Pertanto, non sono da considerarsi terzi gli incaricati dell’elaborazione o i collaboratori del **Responsabile**, nel caso in cui i dati personali in questione rientrino nella loro sfera di competenza.
- **Trasmissione:** si tratta della diffusione di informazioni a terzi che non appartengono alla sfera di competenza del responsabile per l’elaborazione dei dati.
- **Consenso:** si tratta di una dichiarazione con cui un soggetto interessato, informato della fattispecie, dichiara senza evidenti coercizioni esterne di acconsentire al trattamento dei suoi dati personali.
- **Diritto di rifiuto del consenso (diritto di opt-out):** significa che l’interessato può rifiutare il consenso all’utilizzo dei propri dati ai fini di marketing, ricerche di mercato o sondaggi di opinione.

